



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» CHIETI - PESCARA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA DENOMINATO “Ud’A-TEMA” (Centro di Ateneo ex art.61 dello Statuto) Emanato con D.R. Rep. n.1057 Prot. n.35040 del 30.4.2024

Art.1 - Attivazione, denominazione, sede e dotazioni

1. Il presente Regolamento disciplina l’attivazione del Centro di Ateneo denominato “Ud’A-TEMA” (di seguito indicato come “Centro”) presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, costituito con D.R. n.87 del 18 gennaio 2024.
2. È stato costituito, ai sensi dell’art.4, co. 2, del Regolamento dei Centri ex-art.61 dello Statuto di Ateneo.
3. L’istituzione e l’attivazione del Centro sono state proposte dai seguenti Dipartimenti:
 1. Dipartimento di Economia
 2. Dipartimento di Farmacia
 3. Dipartimento di Ingegneria e Geologia
 4. Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative
 5. Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali
 6. Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
 7. Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del territorio
 8. Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria.
4. Il Centro ha sede principale presso l’Ateneo “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, gode di autonomia amministrativa e costituisce autonomo centro di responsabilità e di costo, ai sensi dell’art.4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e come tale relativamente allo svolgimento del processo contabile effettua tutti gli adempimenti previsti all’art.10 del Regolamento medesimo.

Art.2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e le attribuzioni del Centro, quale struttura strategica di Ateneo cui compete l’attività di programmazione, coordinamento e gestione inerente allo studio degli ambienti continentali e marini, incluse le aree insulari e gli ambienti estremi e della sostenibilità ad essi correlata, con lo scopo di incrementare e stimolare le attività di ricerca, didattica e terza missione. Le attività del Centro dovranno soddisfare il requisito di un’elevata eccellenza scientifica corredata da una comprovata multidisciplinarietà.

Art.3 - Finalità del Centro

1. Il Centro è stato istituito con la finalità di promuovere, coordinare e supportare le attività di Ateneo di ricerca di base e/o applicata, di didattica e di terza missione nell'ambito delle scienze marine e terrestri.
2. Il Centro si focalizza in maniera prioritaria, ma non esclusiva, su tematiche di ambito tecnico-scientifico, quali: biologia, chimica, fisica, farmacia, medicina, fisiologia, geologia, ingegneria, architettura, merceologia, clima e ambiente, archeologia, storia, geografia economico-politica, sociologia e diritto.
3. Al fine di perseguire detto scopo, il Centro si prefigge di coinvolgere le diverse competenze che l’Ateneo è in grado di fornire nei tre domini ERC (European Research Council) di PE (Physical and Engineering), LS (Life Sciences) e SH (Social and Humanities), con l’obiettivo di raccordare dette realtà scientifiche, così da incentivare le collaborazioni a carattere interdisciplinare e costituire un riferimento per il tessuto produttivo, sociale e ambientale regionale, nazionale ed internazionale, rappresentando un punto d’incontro e di cooperazione per tutti gli attori coinvolti nell’innovazione culturale, scientifica e tecnologica.



4. Il Centro ha, inoltre, la finalità di elaborare progetti scientifici, anche competitivi, a carattere tecnico-scientifico e divulgativo, con auspicabili importanti ricadute sulle aree continentali e marine. Saranno parallelamente stimulate le collaborazioni scientifiche con Atenei nazionali ed esteri, organismi ed Enti pubblici e privati.

Art.4 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro, in conformità al Regolamento di Ateneo:
 - il Direttore;
 - la Giunta.

Art.5 - Direttore

1. Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore, che lo individua tra una rosa di professori, sia associati sia ordinari, di ruolo e a tempo pieno dell'Ateneo, che abbiano comprovata competenza nelle tematiche del Centro, composta da almeno due nominativi scelti dalla Giunta. Il Direttore resta in carica 3 anni e il suo mandato è rinnovabile per una sola volta.
2. Il Direttore è componente della Giunta. Convoca e presiede le riunioni della Giunta, ne dirige e coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici.
3. Il Direttore, nello specifico:
 - stipula e sottoscrive gli accordi e le convenzioni con rilevanza esterna, ivi comprese le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvate dalla Giunta;
 - svolge tutte le funzioni ad esso esplicitamente demandate dalla normativa di Ateneo o dalla legge, che non siano espressamente attribuite ad altri organi;
 - cura i rapporti con gli Organi di governo di Ateneo, delle Scuole, dei Dipartimenti e di tutte le altre strutture di Ateneo e le relazioni con i soggetti esterni;
 - cura l'attuazione delle delibere assunte dalla Giunta;
 - supervisiona l'attività di ricerca, didattica, e terza missione svolta nell'ambito del Centro.
4. In caso di necessità o urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti, riferendone alla Giunta nella seduta successiva per la ratifica.
5. Il Direttore nomina, fra i componenti della Giunta, tre delegati con funzioni di coordinamento rispettivamente nei settori ricerca, didattica e terza missione. Il Direttore nomina un Vice-direttore con funzioni vicarie tra i tre delegati. Il Vicedirettore e i delegati decadono alla cessazione della carica del Direttore.
6. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica per tutta la durata del mandato.

Art.6 - Giunta

La Giunta del Centro è composta da un docente di ruolo a tempo pieno per ciascun Dipartimento costituente il Centro. I componenti la Giunta sono nominati dal C.d.A. di Ateneo scelti tra una rosa di candidati di alto profilo scientifico e compresi negli ambiti di ricerca del Centro. A tale scopo, ognuno dei Dipartimenti afferenti al Centro indicherà al Consiglio di Amministrazione con propria delibera due docenti di ruolo a tempo pieno del proprio Dipartimento, su proposta del proprio Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta adottata con delibera motivata a maggioranza assoluta dalla Giunta, può revocare la nomina di singoli componenti della stessa Giunta. In caso di trasferimento di un componente della Giunta ad altro Dipartimento o di scioglimento di un Dipartimento afferente al Centro il relativo rappresentante in Giunta decade e si procede alla eventuale nuova nomina secondo quanto previsto dal presente regolamento.



La Giunta esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento entro i limiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e dalle sue possibili variazioni.

La Giunta del Centro, ai sensi dell'art.61 comma 3 dello Statuto, dura in carica tre anni solari e i singoli componenti sono rinnovabili una sola volta. Il rinnovo della Giunta da parte del Consiglio di amministrazione è subordinato alla valutazione positiva dei risultati raggiunti. Tale valutazione competerà al Nucleo di Valutazione. Eventuali componenti che dovessero integrare la Giunta nel triennio di esercizio decadranno comunque allo scadere della Giunta.

La Giunta è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o della maggioranza dei componenti la Giunta medesima. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 64, 65 e 75 dello Statuto di Ateneo come di seguito riportati:

«La convocazione deve essere fatta per iscritto, dandone avviso ai componenti della Giunta almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza; In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno, stabilito dal Direttore, che può essere enunciato anche per argomenti generali.

Le sedute sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti.

Le votazioni, di regola, si effettuano a scrutinio palese.

Le adunanze non sono pubbliche, ma resta fermo quanto stabilito dall'art.11 del presente Statuto in materia di trasparenza.

I pareri richiesti agli organi e alle altre strutture di Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto, debbono essere espressi nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art.16 della n.241 del 1990, così come modificato dalla l. 18 giugno 2009, n.69; trascorso inutilmente tale termine la mancata espressione del parere non sarà considerata ostantiva alla deliberazione definitiva dell'organo competente».

In particolare, fermo restando il c.d. *quorum* strutturale secondo cui le sedute sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi del citato art.65 comma 2 dello Statuto, le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore da intendersi voto determinante. In caso di astensione dal voto, la presenza in seduta degli astenuti concorre al raggiungimento del numero necessario a rendere validamente costituita l'adunanza, ma l'astensione è irrilevante circa il *quorum* deliberativo o funzionale per cui l'astensione non incide nel numero dei votanti.

Possono partecipare ai lavori della Giunta, su specifiche tematiche e senza diritto di voto, uno o più esperti individuati dalla Giunta medesima.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente della Giunta, individuato dal Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.

La Giunta, inoltre:

approva il piano annuale delle attività proposto dal Direttore del Centro;

coadiuva il Direttore nell'elaborazione del piano di utilizzazione dei fondi, dell'impiego delle attrezzature e della gestione degli spazi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività di ricerca;

approva ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;

investe sia il Consiglio di Amministrazione sia il Senato Accademico di Ateneo -ex artt.22 e 27 dello Statuto- per l'approvazione o l'espressione di parere di contratti o convenzioni, previa verifica della possibilità di attuazione e della congruenza con le finalità istituzionali del Centro;



collabora con gli Organi di governo dell'Ateneo e con gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locale;

approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti le modifiche al Regolamento del Centro da portare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di Ateneo ex art.22 e 27 dello Statuto;

propone al Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta, la revoca della nomina di propri componenti;

delibera, a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato, la revoca dell'afferenza di professori e ricercatori al Centro;

delibera su ogni altra questione, a richiesta del Direttore.

Art.7 - Afferenza, recesso ed esclusione dal Centro di professori e ricercatori

1. Singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato o determinato, in possesso di comprovato alto profilo scientifico, operanti presso qualsiasi Dipartimento di Ateneo aderente al Centro, le cui attività di ricerca risultino congruenti alle finalità scientifiche e culturali del Centro, possono afferire tramite apposita domanda. Le singole domande dovranno essere corredate da un *Curriculum Vitæ* comprovante le attività di ricerca e la capacità progettuale dell'istante, nonché la congruenza del profilo con le finalità scientifiche e culturali del Centro. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del Centro, fermi restando gli impegni di ricerca, didattici e di servizio già assunti e da assumere in virtù dei vigenti regolamenti. La concessione dell'afferenza non comporta per i singoli professori o ricercatori la possibilità di assumere le funzioni di Direttore del Centro o essere nominati componenti la Giunta.

2. In fase di avvio del Centro, nei trenta giorni successivi all'approvazione del presente Regolamento da parte degli Organi di Ateneo, possono presentare istanza di Afferenza al Centro tutti i componenti del Comitato Tecnico Ordinatore (CTO), nominato con D.R. n.87/2024 Prot. n.3834 del 18 gennaio 2024. Le singole domande sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, sentito il Nucleo di Valutazione.

3. Il Direttore e i componenti della Giunta afferiscono di diritto al Centro mantenendo l'afferenza anche dopo la scadenza del termine del relativo incarico, salvo recesso o revoca della nomina quale componente della Giunta o decadenza per cessazione del proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo.

4. I professori e ricercatori afferenti al Centro possono partecipare alle attività del Centro secondo quanto deliberato dalla Giunta.

5. I singoli professori e ricercatori possono formulare motivata richiesta di recesso non prima di un anno dall'afferenza al Centro.

6. La Giunta può revocare, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta, l'afferenza di professori e ricercatori al Centro.

7. I professori e ricercatori a tempo indeterminato o determinato che cessano il proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo decadono automaticamente dal Centro.

Art.8 - Adesione e recesso dal Centro

1. Successivamente all'attivazione del Centro, possono aderirvi anche i Dipartimenti di Ateneo che non siano gli otto proponenti. Il Dipartimenti aspirante dovrà presentare domanda di adesione motivata - deliberata dal Consiglio di Dipartimento con maggioranza assoluta dei componenti- e indirizzata al Direttore del Centro. La domanda è sottoposta all'approvazione con maggioranza assoluta dei componenti la Giunta del Centro.

2. I singoli Dipartimenti possono formulare motivata richiesta di recesso con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti non prima di un anno dalla adesione al Centro. In



caso di recesso di un Dipartimento dal Centro sia il relativo componente in Giunta sia i professori e ricercatori afferenti decadono automaticamente.

Art.9 - Didattica

1. L'attività di docenza svolta all'interno dei percorsi proposti dal Centro comprende l'attività di didattica ufficiale prevista dal piano didattico precedentemente redatto e approvato dalla Giunta.
2. L'attività di docenza può essere svolta da docenti interni o esterni all'Ateneo, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare d'Ateneo.
3. L'attribuzione di attività didattiche a docenti interni all'Ateneo nei corsi/percorsi del Centro viene assegnata dal Dipartimento di afferenza del docente su proposta della Giunta del Centro nel rispetto della disciplina regolamentare di Ateneo per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della eventuale remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art.6 Legge 240/2010.
4. L'attività di docenza può essere affidata anche a docenti esterni mediante:
 - a) affidamento diretto a esperti di elevata e documentata qualificazione in discipline previste dal piano didattico.
 - b) valutazione comparativa.
5. Nel caso di procedura di valutazione comparativa, il Centro emana un avviso di selezione, da pubblicare sulla pagina web della struttura per almeno 15 giorni; l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'insegnamento da coprire, il compenso, il periodo di svolgimento dell'attività didattica, le modalità e i termini di presentazione della domanda. L'apposita Commissione, all'uopo nominata dal Direttore del Centro, procede alla valutazione dei *curricula* presentati e propone al Direttore stesso il soggetto individuato affinché si proceda all'affidamento dell'insegnamento.

Art.10 - Personale

1. In sede di istituzione o, successivamente, su richiesta della Giunta, può essere prevista l'assegnazione al Centro di personale tecnico ed amministrativo, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato. L'assegnazione è disposta con motivato provvedimento del Direttore Generale dell'Ateneo e può avere anche una durata determinata, in relazione alla natura e alle caratteristiche delle attività del Centro. Il provvedimento sarà adottato nel rispetto degli atti di programmazione del personale e conformemente agli atti di organizzazione di Ateneo.
2. Una volta che la Giunta abbia stabilito sia la disponibilità finanziaria necessaria sia la figura lavorativa richiesta, sarà possibile effettuare anche selezioni per personale esterno a tempo determinato, il tutto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.11 - Risorse

1. Il Centro può disporre dei seguenti fondi:
 - i) fondi erogati dall'Ateneo;
 - ii) fondi erogati dai Dipartimenti proponenti e aderenti;
 - iii) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - iv) fondi derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività in conto terzi;
 - v) fondi derivati da attività in regime di conto terzi svolte da personale afferente al Centro;
 - vi) fondi derivanti da donazioni o lasciti e da contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro.
2. La Giunta dovrà predisporre apposito Regolamento per la gestione delle risorse.



Art.12 - Gestione amministrativa

1. Ai sensi dell'art.4 commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (emanato con D.R. n.80 del 18.1.2019) l'attività amministrativo-gestionale del Centro è coordinata e diretta dal Direttore del Centro.

Art.13 - Collaborazioni

1. Gli Enti pubblici e privati possono chiedere, nel rispetto della vigente normativa e dello Statuto dell'Università, di partecipare alle attività del Centro attraverso forme di sostegno così come previsto dall'art.77 comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo secondo la procedura disciplinata dall'art.50 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità e di collaborazione come previsto dall'art.5 dello Statuto di Ateneo, mettendo a disposizione del Centro risorse economiche, strutturali, strumentali e umane. Tali collaborazioni saranno disciplinate da apposite convenzioni.

Art.14 - Norme di attuazione, transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sul sito web di Ateneo.
2. Per tutto quanto in esso non previsto, con riferimento al funzionamento degli Organi (convocazione delle sedute, votazioni ecc.), si rinvia alla normativa interna di Ateneo.